



Camera di Commercio
Prato

Allegato A

**Deliberazione di Consiglio n. 7/17
del 27.04.2017**

Statuto

Pagine 16 (compresa la copertina)



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1 NATURA E SEDE

- 1) La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato, di seguito denominata Camera di Commercio, è ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e del presente Statuto.
- 2) La Camera di Commercio di Prato ha sede in Prato.

articolo 2 COMPITI E FUNZIONI

- 1) La Camera di Commercio è ente di rappresentanza e di autogoverno del sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza, ne cura gli interessi generali, ne promuove lo sviluppo valorizzando - secondo il principio di sussidiarietà - l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali. La Camera di Commercio svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite ad altri soggetti, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.
- 2) La Camera di Commercio esercita compiti e funzioni proprie attribuite dalla Legge; svolge inoltre le funzioni ad essa delegate dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche istituzioni, nonché quelle derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la propria azione al principio di sussidiarietà.
- 3) I compiti e le funzioni sono svolti singolarmente o in forma associata, conformemente a quanto previsto dalla Legge.

articolo 3 ATTRIBUZIONI

- 1) Per l'espletamento delle proprie funzioni la Camera di Commercio:
 - promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale direttamente o mediante la partecipazione, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi, anche associativi, ad enti, a consorzi, a società, purché strettamente necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
 - può costituire aziende speciali, operanti secondo le norme del diritto privato, per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia;
 - può partecipare, anche in collaborazione con l'Unione regionale delle Camere di Commercio e con l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, agli accordi di programma, ed alle altre iniziative rientranti nella programmazione negoziata;
 - collabora, sotto ogni altra forma prevista o comunque consentita dalla legge, con le istituzioni e gli enti locali per la tutela e lo sviluppo dell'economia locale.
 - esercita l'attività di certificazione per direttive comunitarie, con esclusione in tali casi di ogni attività di consulenza.
- 2) La Camera di Commercio può altresì:
 - costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio;
 - promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2601 del Codice Civile e della Legge;
 - formulare pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni ed agli Enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della propria circoscrizione territoriale.

articolo 4 PRINCIPI ISPIRATORI DELL'ATTIVITÀ

- 1) La Camera di Commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria e funzionale, impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, pubblicità e trasparenza, semplificazione, integrità e pari opportunità.



- 2) La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà, di collaborazione e cooperazione con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli Enti locali, con gli altri Enti Pubblici, e con le Organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali.
- 3) La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni garantendo imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato dei quali cura lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.
- 4) La Camera di Commercio adotta un Codice Etico che disciplina le regole di condotta dei componenti dei propri organi, ivi incluse le cause che, ad integrazione di quanto previsto da norme di legge o regolamentari applicabili, comportano la sospensione o la revoca della carica ovvero obblighi di dimissione. La medesima disciplina si applica ai soggetti designati o nominati dalla Camera di Commercio in società, enti, associazioni o altri organismi.

articolo 5

AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE

- 1) La Camera di Commercio esercita la funzione normativa mediante lo Statuto ed i Regolamenti.
- 2) Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni camerali.
- 3) La Camera di Commercio, quale ente autonomo funzionale, esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla Legge e dal presente Statuto, nelle materie di propria competenza e in quelle delegate dallo Stato o dalle Regioni.
- 4) I Regolamenti sono deliberati dal Consiglio camerale con voto favorevole della metà più uno dei componenti e sono pubblicati all'Albo camerale e sul sito istituzionale della Camera di Commercio. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche dei Regolamenti.
- 5) Il Regolamento interno della Giunta camerale ed i regolamenti attribuiti dalla legge alla competenza di quest'ultima sono deliberati dalla stessa con il medesimo quorum.



TITOLO II – ORGANI STATUTARI

articolo 6 ORGANI

- 1) Sono organi della Camera di Commercio di Prato:
 - a) il Consiglio
 - b) la Giunta
 - c) il Presidente
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti
- 2) Tutti i componenti degli organi sono vincolati al rispetto delle norme del Codice Etico così come approvato dal Consiglio.

CAPITOLO I – IL CONSIGLIO

articolo 7 COMPOSIZIONE E DURATA

- 1) Il Consiglio è composto da **19** consiglieri, di cui:
 - n. 1 in rappresentanza del settore dell'agricoltura
 - n. 3 in rappresentanza del settore dell'industria
 - n. 3 in rappresentanza del settore dell'artigianato
 - n. 3 in rappresentanza del settore del commercio
 - n. 1 in rappresentanza del settore delle cooperative
 - n. 1 in rappresentanza del settore del turismo
 - n. 1 in rappresentanza del settore dei trasporti e delle spedizioni
 - n. 3 in rappresentanza del settore dei servizi alle imprese
 - n. 1 in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
 - n. 1 in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti
 - n. 1 in rappresentanza dei liberi professionisti
- 2) La composizione del Consiglio viene modificata sulla base della normativa vigente.
- 3) Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti, cui spetta designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
- 4) Il Consiglio dura in carica per il periodo previsto dalla Legge e i suoi componenti possono essere rinnovati per una sola volta.
- 5) Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla Legge e con le procedure dalla stessa determinate.

articolo 8 FUNZIONI

- 1) Il Consiglio camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla Legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
In particolare il Consiglio:
 - a) predisporre e delibera lo Statuto nonché i Regolamenti e le relative modifiche;
 - b) elegge, tra i suoi componenti, il Presidente;
 - c) elegge, tra i suoi componenti, la Giunta;
 - d) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio previa adeguata consultazione delle imprese;
 - f) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
 - g) esprime pareri e formula proposte alla Giunta;
 - h) può istituire gruppi di lavoro per particolari scopi e su specifici argomenti correlati alle proprie attribuzioni;
 - i) esercita le funzioni e i compiti di indirizzo generale non attribuite dalla legge, da regolamenti o dallo Statuto ad altri organi della Camera di Commercio;
 - j) approva, su proposta della Giunta, il Codice Etico di cui al comma 4 dell'articolo 4 dello Statuto.



articolo 9

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI CONSIGLIERI

- 1) La Camera di Commercio di Prato adeguerà il proprio Statuto alla legge vigente in materia di modalità di individuazione dei consiglieri camerali, valutando comunque ogni possibilità alternativa che la norma dovesse direttamente o indirettamente prevedere.
- 2) Il rappresentante dei liberi professionisti è designato dai Presidenti degli Ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale di riferimento.

articolo 10

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

- 1) I consiglieri rappresentano nel contesto del Consiglio, la comunità economica, esercitano le loro funzioni senza vincoli di mandato e con piena libertà di espressione di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso.
- 2) Ciascun consigliere può:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere notizie e chiarimenti sull'attività camerale e formulare eventuali proposte: in merito alle richieste e alle proposte formulate deve essere data risposta nell'ambito dell'attività del Consiglio;
 - c) ottenere copie di atti e documenti utili all'espletamento della propria funzione, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Regolamento consiliare e dal Regolamento sull'accesso agli atti amministrativi.
- 3) I consiglieri esplicano le loro funzioni secondo principi di eticità e imparzialità.
- 4) Ciascun consigliere ed il Segretario Generale devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità, nonché in tutte le situazioni in cui ricorra un interesse personale.

articolo 11

CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

- 1) I consiglieri cessano per decadenza, dimissioni o decesso.
- 2) I consiglieri decadono dalla carica:
 - a) per la perdita dei requisiti previsti dalla Legge per la nomina;
 - b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla Legge;
- 3) Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio.
- 4) Il Presidente, venuto a conoscenza di fatti che comportano la decadenza di un consigliere, ne dà comunicazione al Presidente della Giunta Regionale ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza e della nomina del sostituto. Il Presidente procede analogamente nei casi di decesso o dimissioni di consiglieri, ai fini della loro sostituzione secondo le procedure previste dalla legge.
- 5) I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del Consiglio.

articolo 12

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

- 1) Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni, entro i termini previsti dalla Legge. Nel corso dell'anno il Consiglio verrà comunque convocato in via straordinaria per valutare periodicamente l'andamento del programma e l'avanzamento degli indirizzi deliberativi; si riunisce altresì in via straordinaria quando lo richiedono il Presidente o la Giunta o almeno cinque componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
Il Consiglio è un organo collegiale e svolge in tale forma le proprie funzioni.
- 2) Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione personale della maggioranza dei componenti in carica: non sono ammesse deleghe.
- 3) Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti.
- 4) Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri pari alla maggioranza prevista per la elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla Legge.
- 5) Le deliberazioni di competenza del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla Legge e/o dal presente Statuto.



- 6) Le convocazioni alle riunioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax o posta elettronica, o qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno sette giorni prima della riunione del Consiglio.
- 7) Per ragioni di urgenza, il Consiglio può essere convocato con avviso spedito almeno tre giorni prima della riunione; con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.
- 8) Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
- 9) Lo scrutinio segreto si adotta per le deliberazioni concernenti persone o quando lo richieda almeno 1/3 dei presenti.
- 10) L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto o per acclamazione.
- 11) La nomina dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti avviene a scrutinio palese.
- 12) A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le riunioni del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono decisioni relative a persone fisiche. Partecipano di diritto in ragione del loro ufficio il Collegio dei revisori dei conti ed il Segretario Generale.
- 13) Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché - per le riunioni del Consiglio e per specifici argomenti - i rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.

CAPITOLO II – LA GIUNTA

articolo 13 COMPOSIZIONE E DURATA

- 1) La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio, ed è composta dal Presidente e da 5 membri, eletti dal Consiglio tra i suoi componenti.
Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato dell'agricoltura.
- 2) All'interno della Giunta deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante di genere diverso da quello degli altri.
- 3) La Giunta dura in carica in coincidenza con la durata del Consiglio, il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.

articolo 14 MODALITA' DI ELEZIONE

- 1) Ciascun consigliere, nell'elezione dei membri di Giunta, può esprimere una preferenza.
- 2) L'elezione avviene a scrutinio segreto nella riunione di Consiglio immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso.
- 3) In caso di parità di voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
- 4) Per ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura entra prioritariamente a far parte della Giunta il rappresentante di settore che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti, si procede al ballottaggio di cui al comma 3. Gli altri posti disponibili sono assegnati ai consiglieri che nella graduatoria generale hanno ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dal settore di appartenenza.
- 5) In sede di elezione della Giunta, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il rappresentante di genere diverso dagli altri che ha preso il maggior numero di voti tra quelli del suo stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla Legge; in caso di parità di voti, si procede al ballottaggio di cui al comma 3. Ove non risulti la presenza di almeno un rappresentante di ciascun genere, il Presidente procede ad una nuova votazione.
- 6) Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta di Consiglio.

articolo 15



FUNZIONI

- 1) La Giunta:
 - a) elegge tra i suoi componenti il Vice - Presidente;
 - b) predispone, per l'approvazione del Consiglio, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio;
 - c) adotta i provvedimenti di indirizzo politico-amministrativo necessari per la realizzazione del programma di attività;
 - d) delibera, nei limiti fissati dalla normativa vigente e previa approvazione del Ministero vigilante, sulla partecipazione sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestione di aziende e servizi speciali, e sulle dimissioni societarie; delibera la nomina, la designazione dei rappresentanti camerale e, ove prevista, ne dispone la revoca informandone il Consiglio;
 - e) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza per la migliore gestione dell'attività istituzionale, anche al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio;
 - f) definisce le linee generali della struttura organizzativa e adotta i provvedimenti riguardanti la programmazione triennale del personale dell'Ente, su proposta del Segretario Generale;
 - g) adotta il Regolamento per il proprio funzionamento interno;
 - h) formula pareri e proposte alle Amministrazione dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
 - i) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture d'interesse generale di livello locale, regionale o nazionale, anche in materia di finanza di progetto, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio e nei limiti della normativa vigente;
 - j) delibera sulla costituzione della Camera arbitrale e degli Organismi di Mediazione;
 - k) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c.;
 - l) definisce, nell'ambito dell'attività di programmazione dell'Ente, gli obiettivi ed i programmi per l'azione amministrativa e per la gestione;
 - m) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi fissati dalle direttive generali;
 - n) propone al Consiglio il Codice Etico di cui all'articolo 4 comma 4 dello Statuto.
- 2) La Giunta esercita altresì tutte le funzioni e i compiti, che non siano di indirizzo generale o di natura gestionale, non espressamente attribuiti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti al Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale, ed agli altri organi camerale.
- 3) La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
- 4) La Giunta esercita le proprie funzioni decisionali in forma collegiale.

articolo 16

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

- 1) Le sedute della Giunta sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti in carica, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente. Non è ammessa possibilità di delega del voto.
- 2) Le deliberazioni di competenza sono adottate con la maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
Lo scrutinio segreto si adotta per le deliberazioni concernenti persone, quando lo richieda almeno uno dei presenti.
- 3) Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via telegramma, fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima.
Per ragioni d'urgenza la Giunta può essere convocata, con avviso spedito almeno due giorni prima della seduta, con le medesime modalità di cui al precedente capoverso. Con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.
- 4) La Giunta viene convocata dal Presidente della Camera di Commercio, o su suo ordine; in via straordinaria può essere convocata quando lo richiedano almeno la maggioranza dei componenti la Giunta, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.



- 5) Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Partecipano di diritto in ragione del loro ufficio il Collegio dei revisori dei conti ed il Segretario Generale.
Il Presidente ha comunque facoltà di invitare alle sedute della Giunta su argomenti specifici, senza diritto di voto, chiunque possa essere ritenuto in grado di portare elementi utili alla discussione.

articolo 17

DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI LA GIUNTA CAMERALE

- 1) I componenti la Giunta camerale esplicano le loro funzioni nel rispetto dei principi ispiratori dell'attività della Camera di Commercio e rappresentano l'intera comunità degli affari senza vincolo di mandato.
- 2) I componenti la Giunta camerale ed il Segretario Generale devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità, nonché in tutte le situazioni in cui ricorra un interesse personale.
- 3) I componenti la Giunta sono tenuti all'obbligo di riservatezza sugli atti e sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento del loro mandato

articolo 18

CESSAZIONE DALLA CARICA DI COMPONENTE LA GIUNTA

- 1) I componenti la Giunta cessano dalla carica per decadenza, dimissioni o decesso.
- 2) I componenti la Giunta decadono dalla carica in casi di assenza ingiustificata a 5 riunioni consecutive. La decadenza è accertata dal Presidente, che ne dà comunicazione al Consiglio, ai fini della sostituzione.
- 3) Le dimissioni del componente la Giunta sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio.
- 4) In caso di sostituzione di un componente la Giunta per decesso, dimissioni o decadenza, il Consiglio procede all'elezione secondo le modalità previste dal presente articolo, previa, se necessario, reintegrazione della compagine del Consiglio. Il posto viene assegnato al consigliere, rappresentante del settore venuto a mancare, che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
- 5) In caso di dimissione o decadenza da componente di Giunta dell'unico rappresentante in Consiglio del settore dell'industria o del commercio o dell'artigianato o dell'agricoltura, questo decade automaticamente anche dalla carica di consigliere.
- 6) Ove, in seguito a decadenza, decesso o dimissioni, sia venuta meno la maggioranza dei suoi componenti la Giunta decade, ed il Consiglio procede ad una nuova elezione, secondo le modalità indicate all'articolo 14.
Il Consiglio procede ugualmente ad una nuova elezione, secondo le modalità indicate dall'articolo 14, in caso di dimissioni della Giunta nella sua interezza.
La Giunta nuovamente eletta dura in carica per il restante periodo di durata del Consiglio.

CAPITOLO III – IL PRESIDENTE

articolo 19

FUNZIONI

- 1) Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli enti locali territoriali, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.
- 2) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la Legge, i Regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
- 3) In casi di urgenza, assume le deliberazioni di competenza della Giunta, tranne le deliberazioni di predisposizione della relazione previsionale e programmatica, del preventivo economico, dei suoi aggiornamenti e del bilancio d'esercizio, di programmazione triennale del fabbisogno del personale e di costituzione di aziende speciali.
- 4) I provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

articolo 20



SOSTITUZIONE

- 1) In caso di decesso, dimissioni o decadenza del Presidente, il Consiglio procede alla sua sostituzione con una nuova elezione con le modalità previste dalla Legge. Il Consiglio è convocato dal Vice Presidente reggente per l'elezione del nuovo Presidente senza indugio e comunque entro 60 giorni la data di cessazione.
- 2) Il nuovo Presidente così eletto dura in carica per il restante periodo di durata del Consiglio.

articolo 21 VICE PRESIDENTE

- 1) Il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
- 2) Il Vice Presidente viene eletto dalla Giunta, tra i propri componenti, con la maggioranza assoluta dei componenti la Giunta stessa. La votazione ha luogo a scrutinio segreto entro trenta giorni dall'elezione della Giunta. Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta dei componenti neanche con un secondo scrutinio, da effettuarsi nella stessa seduta, si procede, entro 15 giorni, ad una terza votazione in base alla quale viene nominato Vice-Presidente il membro di Giunta che ha riportato il maggior numero di voti.
- 3) In caso di decesso, dimissioni o decadenza del Vice Presidente, la Giunta provvede alla sua sostituzione con l'elezione di un nuovo Vice Presidente secondo le modalità indicate al secondo comma 2 del presente articolo.
- 4) Il Vice Presidente può essere delegato dal Presidente a svolgere determinati compiti o a eseguire particolari incarichi in rappresentanza dell'ente camerale.

CAPITOLO IV – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

articolo 22 COMPOSIZIONE E DURATA

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio secondo le modalità sancite dalla Legge ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici. In ogni caso dovrà essere rispettato il principio della pari opportunità.
Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica per il periodo previsto dalla Legge e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
- 2) In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.

articolo 23 COMPETENZE

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di Legge, di Regolamento e del presente Statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio.
- 2) I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso, anche singolarmente, agli atti e ai documenti amministrativi e contabili della Camera di Commercio. Il Collegio dei Revisori dei Conti può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 3) I Revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
- 4) Al Collegio dei Revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.



CAPITOLO V – NORME PER LA CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA

articolo 24

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

- 1) Il Presidente e la Giunta camerale cessano dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva, debitamente motivata, approvata dal Consiglio con le maggioranze determinate per l'elezione in prima votazione per ciascun organo.
- 2) La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o della Giunta può essere presentata da almeno otto componenti del Consiglio solo nelle seguenti ipotesi:
 - a) qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il preventivo economico o il bilancio d'esercizio;
 - b) per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto o delle delibere del Consiglio;
 - c) qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio.
- 3) La mozione proposta nei confronti dell'intera Giunta contiene la lista dei candidati a componenti della Giunta camerale; nella stessa seduta in cui è deliberata la sfiducia, si procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dall'articolo 14 del presente Statuto.
- 4) La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente contiene l'indicazione del nuovo candidato al Presidente; nella stessa seduta in cui è deliberata la sfiducia, si procede all'elezione del nuovo Presidente in base alle procedure previste dalla Legge.



TITOLO III – ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO I – PRINCIPI GENERALI

articolo 25

ORDINAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

- 1) La Camera di Commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e le funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario Generale ed ai Dirigenti, nel rispetto dei principi della Legge.
- 2) Le linee fondamentali di ordinamento e organizzazione sono definite dal Regolamento di organizzazione.
- 3) Con specifici provvedimenti è definito, sulla base del principio di cui al comma 1 e delle linee fondamentali di cui al comma 2, l'ordinamento interno della Camera di Commercio con particolare riferimento alla specifica ripartizione delle funzioni.
- 4) Con modifiche al Regolamento di organizzazione le linee fondamentali di ordinamento ed organizzazione sono adeguate ad eventuali innovazioni normative.

articolo 26

ATTRIBUZIONI E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA

- 1) Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, ai dirigenti spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione economica e finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito del budget loro assegnato e di organizzazione delle risorse. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
- 2) La dirigenza della Camera di Commercio è articolata su due fasce, alla prima fascia appartiene il Segretario Generale con funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali ed alla seconda fascia appartengono gli altri dirigenti preposti agli uffici.

articolo 27

I DIRIGENTI

- 1) I dirigenti rivestono la qualifica di Vice Segretario Generale.
- 2) I dirigenti esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
 - a) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale;
 - b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando i relativi provvedimenti amministrativi nella forma delle "determinazioni", gli altri atti ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
 - c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale;
 - d) nominano i responsabili dei procedimenti amministrativi nei confronti dei quali esplicano, in caso di inerzia, poteri sostitutivi;
 - e) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti;
 - f) provvedono alla gestione del personale e delle risorse economiche e finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
- 3) Nell'espletamento dei loro compiti gestionali i dirigenti camerale curano i rapporti e i collegamenti con il Presidente e la Giunta qualora necessari.

CAPITOLO II – STRUTTURE ORGANIZZATIVE

articolo 28

IL SEGRETARIO GENERALE

- 1) Al Segretario Generale competono, in conformità alle norme vigenti, le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio, sovrintendendo allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti coordinandone l'attività, esercita i compiti che gli sono assegnati dalle norme.



In particolare:

- a) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo ed attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;
 - b) definisce, nell'ambito dell'attività di programmazione dell'Ente, gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire ed attribuisce le conseguenti risorse umane, economico-finanziarie e materiali;
 - c) coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta;
 - d) svolge funzioni di segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio e della Giunta, con facoltà di parola durante le rispettive sedute, con facoltà di intervenire esprimendo pareri e formulando proposte in merito agli argomenti in discussione;
 - e) adotta gli atti relativi all'organizzazione delle aree in cui è articolata la struttura giuridica funzionale della Camera di Commercio;
 - f) adotta provvedimenti amministrativi nella forma di "determinazioni", gli altri atti occorrenti alla gestione ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
 - g) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e promuove l'adozione nei confronti dei dirigenti delle misure sanzionatorie di eventuali accertamenti negativi;
 - h) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere nelle materie di competenza;
 - i) richiede pareri ad organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
 - j) svolge attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - k) decide i ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
 - l) esercita tutte le altre funzioni previste dalla Legge e dallo Statuto, nonché quelle previste dai regolamenti camerale.
- 2) Il Segretario Generale è designato dalla Giunta camerale ed è nominato dal Ministero delle Attività Produttive secondo le modalità previste dalla Legge.

articolo 29

FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO GENERALE

- 1) La Giunta, con propria deliberazione, su proposta del Segretario Generale, individua il Dirigente che assume le funzioni Vicarie del Segretario Generale.
- 2) Nel caso di assenza contemporanea del Segretario Generale e del dirigente di cui al precedente comma, le funzioni sono svolte dal dirigente più anziano nella qualifica.

articolo 30

FORME DI VALUTAZIONE

- 1) La Camera di Commercio assicura attraverso idonei strumenti il controllo interno ed esterno di organizzazione amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione del personale, ivi compreso quello con incarico dirigenziale, ed il controllo strategico in conformità con le vigenti disposizioni.

articolo 31

PERSONALE

- 1) Al personale della Camera di Commercio si applicano le norme di legge e le disposizioni del CCNL del comparto di appartenenza.
- 2) La dotazione organica del personale della Camera di Commercio è determinata dalla Giunta, su proposta del Segretario Generale, a cadenza triennale, previa programmazione del fabbisogno, individuato sulla base di esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.

CAPITOLO III- MODALITA' DI GESTIONE

articolo 32

PROGRAMMAZIONE

- 1) La Camera di Commercio, con deliberazione del Consiglio, determina gli indirizzi generali e adotta il Programma Pluriennale.



- 2) Il Consiglio, entro il 31 Ottobre, con propria deliberazione, in via propedeutica alla predisposizione del preventivo annuale, aggiorna annualmente il Programma Pluriennale mediante l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, su proposta della Giunta, che ha carattere generale e illustra i programmi che si intendono attuare nell'anno di riferimento, specificando le finalità che si intendono perseguire e le risorse a loro destinate.
- 3) Il Regolamento di organizzazione definisce le modalità gestionali dell'attività di programmazione dell'Ente, nonché le correlate funzioni di verifica e controllo.

**articolo 33
GESTIONE CONTABILE**

- 1) La disciplina della contabilità della Camera di Commercio di Prato è regolata dall'apposito regolamento previsto dalla Legge 29 Dicembre 1993, n. 580.
- 2) L'esercizio ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 3) Il Consiglio, entro il 31 dicembre, approva, su proposta della Giunta, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, il preventivo annuale per l'anno successivo.
- 4) La Giunta, entro il 31 Dicembre, unitamente all'approvazione del Budget Direzionale adottato dal Segretario Generale, definisce gli elementi per la valutazione strategica secondo le indicazioni dell'Organo di Valutazione Strategica.
- 5) Il Consiglio, entro il 31 Luglio, approva l'aggiornamento del preventivo annuale.
- 6) La Giunta approva l'aggiornamento del Budget Direzionale adottato dal Segretario Generale in caso di variazioni comportanti maggiori oneri complessivi nella gestione corrente.
- 7) Il Consiglio approva il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e comprovati da apposita documentazione allegata al rendiconto.

**articolo 34
GESTIONE AMMINISTRATIVA**

- 1) La Camera di Commercio di Prato disciplina con appositi Regolamenti l'esercizio dell'attività amministrativa dell'Ente e dei relativi procedimenti, nel rispetto dei principi generali determinati dalla normativa nazionale e regionale, e dei principi dell'ordinamento comunitario.

**articolo 35
AZIENDE SPECIALI**

- 1) La Giunta, sentito il Consiglio, per l'esercizio di alcune funzioni camerali ed il perseguimento delle finalità istituzionali e nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, previa approvazione del Ministero Vigilante, in forma singola o associata, aziende speciali secondo le disposizioni del codice civile.
- 2) Le aziende speciali sono organismi strumentali della Camera di Commercio comunque dotate di soggettività tributaria e, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria, e agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Giunta camerale.
- 3) Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato.
- 4) Le aziende speciali sono dotate di uno Statuto, approvato dalla Giunta camerale.
- 5) Prima di procedere alla costituzione di aziende speciali la Giunta opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, con particolare riferimento alla previsione dei costi ed all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
- 6) La Giunta adotta le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
- 7) Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende stesse e dalla normativa vigente, nel rispetto delle pari opportunità.



TITOLO IV- FORME DI PARTECIPAZIONE

CAPITOLO I – FORME DI PARTECIPAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO ALL'ESTERNO

articolo 36

PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ, ENTI, CONSORZI, ORGANISMI ASSOCIATIVI

- 1) La Camera di Commercio, nell'esercizio delle proprie funzioni e compiti istituzionali e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto, può promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali, enti, consorzi, altri organismi anche associativi. Ai fini della partecipazione, la Camera deve effettuare le opportune verifiche di compatibilità e di inerenza alle proprie finalità istituzionali.
- 2) E' esclusa la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi ed organismi associativi i cui statuti prevedano automatismi di effetti giuridici o attribuiscono agli organi di amministrazione poteri di stabilire oneri a carico dei consorziati o degli associati.
- 3) La partecipazione della Camera di Commercio in società, enti, consorzi, organismi associativi è di norma correlata alla capacità di partecipare alle funzioni di indirizzo e/o controllo mediante propri rappresentanti negli organi di amministrazione o nei collegi sindacali.
- 4) La Giunta camerale nomina o designa per la nomina i rappresentanti della Camera di Commercio negli organi di governo degli organismi partecipati secondo i principi stabiliti dal regolamento, che disciplina altresì i requisiti per l'assunzione della carica, i criteri di incompatibilità ad essi relativi e le modalità di esercizio del potere di revoca.

articolo 37

RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO IN AZIENDE, SOCIETÀ, ENTI, CONSORZI ED ALTRI ORGANISMI ASSOCIATIVI

- 1) I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, enti, consorzi ed altri organismi anche associativi devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati, oltre ai requisiti necessari secondo le normative vigenti.
- 2) I medesimi rappresentanti informano periodicamente il Presidente della Camera sulla gestione dell'ente al quale sono preposti e redigono annualmente un rapporto sulla gestione che consegnano entro un mese dall'approvazione del bilancio al Presidente della Camera di Commercio, che ne informa tempestivamente il Consiglio camerale.
- 3) Il Consiglio può chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo.

articolo 38

SISTEMA CAMERALE

- 1) La Camera di Commercio fa parte del sistema camerale italiano, costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia, legalmente riconosciute dallo Stato.
- 2) La Camera di Commercio è partecipe della rete informatica nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la tenuta integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi, Ruoli, Elenchi o Repertori per i quali si richiede una gestione a livello di rete.
La Camera di Commercio ispira la propria attività a principi di collaborazione con tutti gli altri soggetti del sistema camerale, anche mediante l'organizzazione di servizi comuni.

CAPITOLO II – PARTECIPAZIONE ALL'INTERNO DELLA CAMERA

articolo 39



DIRITTO DI INFORMAZIONE

- 1) Al fine di promuovere la partecipazione della comunità economica e sociale alle scelte ed all'attività della Camera di Commercio e di garantire la trasparenza delle stesse, la Camera valorizza il diritto di informazione sul suo funzionamento istituzionale e sullo stato dei procedimenti, anche attraverso l'istituzione dell'Ufficio Relazioni con il pubblico.
In particolare rende pubblici, utilizzando i più idonei mezzi di comunicazione:
 - a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione e, in particolare, quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
 - b) i dati che riguardano le condizioni di andamento e di sviluppo dell'economia dei mercati e dei sistemi delle imprese;
 - c) le modalità di accesso ai servizi erogati per la migliore utilizzazione degli stessi.

articolo 40

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

- 1) La Camera di Commercio valorizza e promuove la partecipazione della comunità economica e sociale alla determinazione degli indirizzi di carattere generale della propria attività.
- 2) I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori, possono formulare agli organi della Camera di Commercio istanze, petizioni e proposte.
- 3) Le risposte, nelle forme più idonee, vengono fornite dal Presidente, dagli Amministratori, dal Segretario Generale o dai dirigenti responsabili a seconda della natura del problema sollevato.
- 4) Ai fini di cui all'art. 4, la Giunta può istituire Commissioni o Comitati consultivi definendone l'oggetto, la durata e la composizione; può inoltre istituire Consulte su materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali da istruttoria pubblica.



TITOLO V- NORME TRANSITORIE E FINALI

articolo 41 SIGILLO

- 1) Il sigillo della Camera di Commercio sono rappresentati dall'immagine della Porta Mercatale, sita a Prato nell'omonima piazza, attraversata da una strada.
- 2) Il logo della Camera di Commercio è costituito dal sigillo posto in alto a sinistra del marchio del sistema camerale, rappresentato da un segno grafico di colore rosso scuro. Sopra il segno distintivo è posizionato il logo-tipo riportante la dicitura "Camera di Commercio Prato" in grigio.

articolo 42 PUBBLICAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

- 1) Lo Statuto è reso pubblico tramite affissione all'Albo della Camera di Commercio, nonché nelle altre forme di pubblicità previste dall'ordinamento.
- 2) Le modifiche al presente Statuto sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
- 3) La proposta di modifica dello Statuto può essere presentata o dalla Giunta o da almeno cinque consiglieri.
- 4) Lo Statuto e le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'Albo camerale, salvo diversa indicazione nella delibera di Consiglio.

articolo 43 NORMA TRANSITORIA

- 1) Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nella Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche e integrazioni, e nei relativi regolamenti di attuazione.
- 2) Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari attualmente vigenti.